

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Settembre 2020

NORMATIVA E PRASSI

[LEGGE 11 settembre 2020, n. 120](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76](#) Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)

[LEGGE 25 settembre 2020, n. 124](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (GU n.240 del 28-09-2020)

[INPS circolare n.99 del 3 settembre 2020](#) L'INPS ha fornito indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. "congedo COVID-19" in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

In particolare, fermo restando che la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

La circolare, inoltre, precisa la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.

Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell'altro genitore.

[Piano triennale dell'informatica nella pubblica amministrazione](#) Il Piano, frutto della stretta collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, costituisce uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare quella della pa italiana.

[DPCM 24 APRILE 2020](#) Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) (GU n.225 del 10-09-2020)

Il titolo del provvedimento in realtà parla solo dei concorsi del progetto RIPAM, ma l'art. 1 stabilisce che i compensi si applicano alle commissioni dei concorsi RIPAM, dei concorsi delle Amministrazioni dello Stato, e, infine, le Regioni e le autonomie locali possono recepire quanto previsto dal decreto. Si segnala peraltro che la Corte dei Conti della Lombardia ha interpretato come innovativa una recente norma (<https://iusmanagement.org/2020/01/16/gli-incarichi-di-componente-di-commissione-di-concorso-devono-essere-retribuiti-ma-gestiti-in-modo-diverso-dalle-autorizzazioni-ad-attivita-extra/>), con la conseguenza che sarebbe consentito remunerare i dipendenti pubblici per l'attività di commissario di concorso. Si ricorda ad abundantiam che come chiarito dal Tar Veneto, *Sezione II, con sentenza 700/2007, "la partecipazione alle commissioni giudicatrici per i componenti interni rientra nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego con l'Amministrazione che ha indetto il concorso, il quale ben può comprendere anche prestazioni lavorative occasionali (che, proprio per tale loro specifica natura, non sono previste dalla contrattazione collettiva di settore). Ed è evidente come, in tale contesto, quelle prestazioni occasionali non possano che essere remunerate con la normale retribuzione se svolte durante l'orario di servizio, ovvero, al di fuori di esso, con il compenso aggiuntivo previsto per il lavoro straordinario"*.

Del resto, se l'ente attribuisse compensi al proprio dipendente per l'espletamento di un'attività comunque rientrante nei propri doveri, ancorché si tratti di attività svolta solo in occasione di concorsi, si violerebbe senza alcun dubbio il principio di onnicomprensività. Lo ha chiarito anche la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania con delibera 11 dicembre 2014, n. 247, riferita specificamente alle commissioni di gara d'appalto, ma in tutto da riconnettere anche alla questione di cui qui si tratta: *"l'onniscoprensività del trattamento economico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione costituisca un principio valido per la generalità dei pubblici dipendenti, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge e dai contratti collettivi. Detto principio impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici, e, in ogni caso, allorché ci si trovi in cospetto di un'attività che rientri nei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla"*.

GIURISPRUDENZA

[Consiglio di Stato, sezione III, 28 settembre 2020, n. 5644](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), l'accesso «alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali» è consentito soltanto nei limiti strettamente necessari alla «difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto». Pertanto, la declaratoria, con sentenza passata in giudicato, di irricevibilità dell'impugnativa degli atti di gara comporta l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'azione ex art. 116 c.p.a. (annulla senza rinvio TAR Marche, sent. n. 121/2019)

[Consiglio di Stato, sezione IV, 24 settembre 2020, n. 5565](#) L'art. 24, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), là dove stabilisce che «[i]l diritto di accesso è escluso: [...] b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano», dev'essere interpretato nel senso che detta esclusione opera solo fintantoché pende il procedimento tributario, e non anche dopo l'adozione del provvedimento finale (conferma TAR Campania, sez. VI, sent. n. 1484/2017)

costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.